

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 28 novembre 2019, il ricorrente esponeva di aver stipulato, in data 18 febbraio 2009, con l'intermediario odierno resistente un contratto di prestito con cessione del quinto della pensione, per un montante di 11.940,00 euro, da restituire mediante sessanta rate mensili da 199,00 euro ciascuna.

Nel febbraio 2011, alla scadenza della ventiduesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue le somme indicate in conteggio estintivo, inviava lettera di reclamo all'intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni finanziarie, dei "diritti ente" e degli oneri assicurativi corrisposti, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per un ammontare complessivo di 236,83 euro, oltre agli interessi legali.

L'intermediario non ha prodotto le controdeduzioni restando assente nel procedimento.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. C (Commissioni finanziarie), D (Diritti ente) ed E (Premio assicurativo) del contratto di finanziamento.

Quanto alle commissioni finanziarie e ai diritti ente, il Collegio ne riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *recurring* (le prime in quanto riferite anche ad attività destinate a protrarsi per l’intera durata del finanziamento i secondi perché indicati in clausola contrattuale priva di qualunque descrizione delle attività remunerate: cfr. la decisione ABF; collegio di Bologna, n. 1421/2020) e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, al netto di quanto già restituito dall’intermediario in sede di estinzione anticipata, per un importo pari, rispettivamente, a 227,71 euro e a 6,08 euro.

Quanto ai premi assicurativi, il Collegio non può che confermare il proprio orientamento, già varie volte espresso (cfr., *ex multis*, la decisione ABF, Collegio di Bologna n. 9918/2017), in base al quale dette voci di costo, *recurring* per definizione, possono essere rimborsate sulla base di un criterio alternativo, rispetto a quello proporzionale, solo laddove esso sia chiaramente indicato nella contrattualistica del prestito. Ora, il contratto di finanziamento prevede che in caso di estinzione anticipata l’importo del premio assicurativo non sia rimborsabile (art. 10 del contratto) e, in presenza di una tale pattuizione, il Collegio felsineo non ritiene applicabili criteri alternativi al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo di 3,04 euro.

In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, e tenendo conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata del finanziamento, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura di 236,83 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

Infine, questo Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da



parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, *“si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie”* (così le decisioni ABF, Collegio di Milano n. 1762/2016, nonché Collegio di Bologna, nn. 10281/2018 e 3984/2017) e auspica che nelle prossime occasioni tale condotta possa essere riconsiderata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 236,83 (duecentotrentasei/83), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio delibera altresì di rivolgere all'Intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI